

Conegliano, lì 10.06.2024

---

---

**Circolare per la clientela**  
**n. 4/2024**

*Utilizzo del bonus investimenti 4.0 e R&S*  
*- Compilazione dei modelli di*  
*comunicazione*

---



---

## Sommario

1	Premessa.....	1
2	Agevolazioni interessate dai nuovi obblighi di comunicazione .....	1
3.	Comunicazione da presentare .....	1
4.	Modelli di comunicazione .....	1
5.	Comunicazione per il bonus investimenti 4.0.....	1
6.	Comunicazione per il bonus ricerca, sviluppo e innovazione. ....	4
7.	Modalità di invio delle comunicazioni. ....	6
8.	Invio tramite PEC .....	6
9.	Modalità di compilazione dei pdf. ....	6



---

## 1 Premessa

L'art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al fine di utilizzare i crediti d'imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo come da nostra circolare n.3 del 18/04/2024.

## 2 Agevolazioni interessate dai nuovi obblighi di comunicazione

Si ricorda che i nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall'art. 6 del DL 39/2024 riguardano:

- i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020;
- i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.

Sono esclusi dai nuovi obblighi i crediti relativi agli investimenti fino al 2022 (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 16.4.2024).

## 3. Comunicazione da presentare

L'art. 6 del DL 39/2024 prevede che:

- per gli investimenti effettuati dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL), occorre presentare una comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dall'1.1.2023 (1.1.2024 per il bonus R&S) al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

## 4. Modelli di comunicazione

Sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti d'imposta riguardanti:

- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al DM 24.4.2024);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al DM 24.4.2024).

I modelli non sono accompagnati da istruzioni specifiche per la compilazione degli stessi.

## 5. Comunicazione per il bonus investimenti 4.0

Il modello relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'Allegato 1 al DM 24.4.2024, si compone di:

- un frontespizio per l'indicazione dei dati relativi all'impresa;

---

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale / p. IVA: \_\_\_\_\_  
Codice ATECO: \_\_\_\_\_  
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): \_\_\_\_\_  
Sede legale (Comune): \_\_\_\_\_  
Posta elettronica: \_\_\_\_\_  
Posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_

- due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016) e immateriali 4.0 (Allegato B alla L. 232/2016) e la fruizione negli anni dei crediti.

In tali sezioni, il modello di comunicazione richiede l'inserimento del "periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)".

In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di "avvio dell'investimento". L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per "avvio dell'investimento" si intende "la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell'investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima".

Come mese finale dovrebbe rilevare quello di effettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, il caso in cui un'impresa intenda effettuare un investimento in un bene materiale 4.0 del valore di 500.000,00 euro.

In tal caso, il credito d'imposta sarà pari a  $500.000,00 \times 20\% = 100.000,00$  euro, utilizzabile in tre quote annuali (33.333,33 euro ciascuna).

Supponendo che l'ordine venga effettuato a maggio 2024 e l'effettuazione dell'investimento e l'interconnessione avvenga a luglio 2024, il modello di comunicazione preventiva, relativamente alla sezione riguardante l'investimento, può essere compilato come di seguito.

**SEZIONE A - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA  
LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232**

Periodo di realizzazione degli investimenti ( 5/2024 / 7/2024 )

Codice Tributo: 6936

**1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)**

Voce<sup>1</sup>

- 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  
 1.10  1.11  1.12  1.13

Costo agevolabile

500.000

**2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)**

Voce<sup>1</sup>

- 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8  2.9

Costo agevolabile

**3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)**

Voce<sup>1</sup>

- 3.1  3.2  3.3  3.4

Costo agevolabile

**TOTALE COSTO AGEVOLABILE**

500.000

**TOTALE CREDITO D'IMPOSTA**

100.000

**FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	33.333	33.333	33.333			

---

## 6. Comunicazione per il bonus ricerca, sviluppo e innovazione.

Il modello relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, di cui all'Allegato 2 al DM 24.4.2024, si compone di:

- un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa;

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA	
Denominazione:	_____
Codice fiscale / p. IVA:	_____
Codice ATECO:	_____
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande):	_____
Sede legale (Comune):	_____
Posta elettronica certificata:	_____

- da quattro sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d'imposta.

Di seguito si riporta la sezione A del modello, relativa agli investimenti ex art. 1 co. 200 della L. 160/2019, e la sezione D relativa alla fruizione.

**SEZIONE A – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**  
(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA): \_\_\_\_\_

Codice Tributo<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE	SPESE INFRAGRUPPO
a1)	€ n. addetti	€ n. addetti
a2)	€ n. addetti	€ n. addetti
b1)	€	€
b2)	€	€
c1)	€	€
c2)	€	€
d)	€	€
e)	€	€
f)	€	€
<b>TOTALE SPESE ELEGGIBILI</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>		<b>€</b>

- Nel caso di spese infragruppo, il soggetto committente compilerà la colonna sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario che ha eseguito le attività previste dal contratto.
- Nel rigo corrispondente alla voce a1), indicare le spese di personale diverse da quelle indicate nel successivo rigo corrispondente alla voce a2).
- Nel rigo corrispondente alla voce a2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera a).
- Nel rigo corrispondente alla voce c2), indicare l'importo (già maggiorato) relativo alle spese in relazione alle quali si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, ai sensi del comma 200, lettera c).

<sup>3</sup> "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019";  
"6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";  
"6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".  
Nel caso di codice tributo "6939" e "6940" non occorre compilare le sezioni B e C

**SEZIONE D – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO,  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	...
<b>FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>							

Il/la rappresentante legale  
*(firmato digitalmente)*

### **7. Modalità di invio delle comunicazioni.**

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), a partire dalle ore 12:00 del giorno 29.4.2024.

Il GSE, con comunicazioni del 29.4.2024, ha fornito indicazioni sulle modalità di invio e compilazione.

### **8. Invio tramite PEC**

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all'indirizzo: [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it).

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazione preventiva\_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazione di completamento\_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

### **9. Modalità di compilazione dei pdf.**

Una volta scaricato il file pdf, è necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti.

Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (maggiori informazioni sul sito dell'AGID).

**ATTENZIONE:** Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa. I pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.